

STATUTO

ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORUZZO UD VIA DIVISIONE JULIA
7

Numero REA: UD - 227780

Codice fiscale: 01992770303

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo - Tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

N. 61.010 di repertorio

N. 17.768 di raccolta

MODIFICA SOCIETARIA

Repubblica Italiana

otto febbraio duemiladodici

8 febbraio 2012

Udine, Piazza Patriarcato n.8, ore 12.10.

Davanti a me dott. **GIANCARLO SUITNER**, notaio residente in Cervignano del Friuli e iscritto al Collegio Notarile di Udine, è comparso il signor

- Ciprian Fabio nato a Udine il 19 ottobre 1973 residente a Martignacco

quale presidente del Consiglio di Amministrazione della

"**ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" con sede in Moruzzo Via Divisione Julia n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 019 927 70303 REA 227780,

comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale

premessi

- che il 13.12.2011 si è riunita l'assemblea dei soci della "**ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" allora Orizzonte soc. coop. a r.l., verbalizzata con atto n. 60.929/17.703 di mio repertorio registrato a Cervignano del Friuli il 27.12.2011 n. 2640/1T;

- che in detta assemblea la società si trasformava in società cooperativa sociale con la denominazione attuale;

- che in sede di iscrizione della società all'Albo regionale delle cooperative sociali veniva rimarcato quale motivo ostativo dell'iscrizione stessa che

A - l'attività indicata all'art. 4 lettera b "b) l'organizzazione di attività di educazione ambientale e di gestione didattica-ambientale nell'ambito di riserve e parchi" non è compatibile con le attività previste dalla circolare 3.10.1992 n. 116 del Ministero del Lavoro per le cooperative sociali;

B - che il testo statutario non riporta espressamente lo scopo mutualistico tipico delle cooperative sociali, il "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini";

ciò premesso

avvalendosi della delega conferitagli dall'assemblea e constatato che non si tratta di modifiche sostanziali allo statuto della cooperativa, provvede a modificare nel senso indicato dalla Direzione regionale competente lo statuto della cooperativa.

Lo statuto si allega, corretto e previa dispensa da lettura, sub A al presente, con la soppressione della lettera b all'art. 4 e l'aggiunta (in corsivo del testo statutario) dello scopo societario richiesto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due pagine di uno foglio e da me letto, omessane quella di quanto allegato per dispensa ricevutane, al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12.15.

F.to: Ciprian Fabio

dott. **GIANCARLO SUITNER** - notaio

L.S.

Allegato A al n. 61.010/17.768 di repertorio

STATUTO

della "**ORIZZONTE Società Cooperativa Sociale**"

con sede in Moruzzo

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa con la denominazione **ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Moruzzo (Udine). Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dell'assemblea straordinaria e comportano modifica dell'atto costitutivo. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice Civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi. Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

La società cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile e si propone di:

- *perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;*
- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione e di lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci, ricercando il miglioramento delle condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito, migliori di quelle normalmente ritraibili sul mercato;
- organizzare le risorse fisiche, morali e materiali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, anche professionali e di volontariato, o quali utenti, partecipino alle diverse forme di attività oggetto della stessa;
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.

Per raggiungere i propri scopi sociali la cooperativa, senza fini di speculazione privata e a norma dell'art. 4, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 si propone di svolgere servizi educativi.

In particolare si propone di svolgere e/o gestire, per conto di privati, imprese ed enti pubblici o privati le seguenti attività:

- a) l'organizzazione e/o realizzazione di centri educativi e ricreativi per minori, attività ludiche e di animazione, convegni, manifestazioni culturali;
- b) l'organizzazione, la gestione diretta, l'appalto conto terzi di strutture didattiche

e ludiche, quali: nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, attività di doposcuola, servizi educativi ausiliari per minori;

c) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento nel settore educativo;
d) di collegarsi, collaborare e, se del caso, associarsi ad istituzioni, associazioni, enti, società o persone giuridiche che abbiano per oggetto sociale finalità simili a quelle della cooperativa nel puro ambito sociale;

e) di favorire la formazione professionale dei propri soci tramite l'organizzazione e/o la partecipazione degli stessi a lezioni, corsi e seminari allo scopo di elevare le conoscenze e le capacità professionali.

La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare, consorzi, appalti ed associazioni temporanee di scopo e d'impresa con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 32 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci, in qualsiasi forma avvenga, ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci é inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa, la dirigenziale, la collaborazione a progetto, nonché ogni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi il regolamento interno, già formalmente adottato, dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato e ratificato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari. L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, dirigenti e collaboratori autonomi anche occasionali, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

- la qualifica / professionalità;

- i compensi erogati;

- il tempo di permanenza nella società;

- la tipologia del rapporto di lavoro;

- la produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;

b) mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano direttamente partecipare ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare al miglior raggiungimento dello scopo mutualistico.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili ai soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alle azioni dei soci operatori.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 7 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, secondo quando stabilito dall'eventuale specifico regolamento interno, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché temporaneamente in misura parziale, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, assunta in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, come previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie eccezion fatta per le deliberazioni di nomina delle cariche sociali.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto alle cariche sociali.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di

partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Articolo 8 - Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio oppure la denominazione e la sede legale, se si tratta di soggetto diverso dalla persona fisica e il numero di codice fiscale;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) la disponibilità all'impiego in una o più attività gestite dalla società, per quanto inerente i soci cooperatori;
- d) la disponibilità al conferimento dei fondi, per quanto inerente i soci sovventori;
- e) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;
- f) la qualifica di socio cooperatore o di socio sovventore che si intende rivestire;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 30 del presente statuto;
- i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenuto anche conto di quanto stabilito dal precedente articolo 7 per i soci che appartengono alla categoria speciale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 – Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sottoscritto nonché le somme previste dal successivo articolo 10;

- b) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di conferire la propria opera lavorativa secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni;
- d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- e) di contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- f) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- g) di non essere socio in altre società, anche cooperative, o consorzi che svolgano un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Adempimenti nuovi soci

Al nuovo socio, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a tre volte il valore unitario delle azioni come determinato nel presente statuto.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nel seguente modo:

- a) il 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto all'atto di ammissione;
- b) la restante parte nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data della deliberazione di ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

In deroga a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, per comprovati motivi, potrà anche stabilire che il capitale sociale sottoscritto e l'eventuale tassa di ammissione vengano versate mediante trattenuta sulla prima retribuzione percepita dal socio a fronte delle prestazioni lavorative conferite in cooperativa.

Articolo 11 - Recesso

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto per il socio sovventore, dal precedente articolo 8), nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) nel caso di socio diverso da persona fisica si trovi in stato di scioglimento e/o liquidazione coatta;
- d) per altri gravi comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano tali gravi motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e pertanto comportino l'adozione dei provvedimenti nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.

In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il socio:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 10;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e della buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nella conduzione del rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;
- f) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause ostative. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 13 – Decesso del socio persona fisica

In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto

Gli eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello di loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 14 – Scioglimento di socio diverso da persona fisica

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 15.

Articolo 15 - Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere b), c), d), e), ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle

azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

AZIONI

Articolo 16 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di Euro 200,00 (duecento/00), detenute dai soci cooperatori; il valore nominale complessivo delle azioni detenute da ciascun socio cooperatore non può essere in alcun caso superiore ai limiti di legge;
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), detenute dai soci sovventori;
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche, ai soci sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 17 – Azioni

È esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 18 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo

valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione

e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 20 – Assemblea e Convocazione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal Comune della sede della società purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 21 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del Codice Civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;
- b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, ed eventualmente del Presidente e del Vice Presidente, dei sindaci e del Presidente del

Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato del controllo contabile;

- c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- e) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, dal Revisore contabile e/o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 22 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno un quarto di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 23 – Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e risultino in regola con il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei

conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

L'attribuzione dei voti ai soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi con ai sensi del successivo articolo 32.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco e/o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio sia nelle assemblee ordinarie che in quelle assemblee straordinarie.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 24 – Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Consiglio Di Amministrazione

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli

amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dalla assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, o del revisore unico, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai Consiglieri di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'assemblea all'atto della nomina dell'organo amministrativo, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre nominare un segretario il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci cooperatori. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto, da consegnare agli interessati non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo fax o e-mail in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti se gli amministratori votanti sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono più di due

prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile della assemblea.

Articolo 27 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al/i Vice Presidente/i.

E' inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente, ed, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ai direttori generali, ai dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

Collegio Sindacale – Controllo Contabile

Articolo 28 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito soltanto qualora ciò sia reso obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 29 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale, in tal caso, deve essere interamente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30 – Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dovranno conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92;
- b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 19, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 19;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 – Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari, la disciplina della categoria speciale dei soci di cui al precedente articolo 7 ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nel caso in cui tali regolamenti siano stati già adottati esplicano i loro effetti fino a revoca o modifica.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

Articolo 33 – Penali ai soci inadempienti

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente

maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 35 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperativa a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.

F.to: Ciprian Fabio

dott. GIANCARLO SUITNER - notaio

L.S.

Copia conforme all'originale munita delle firme prescritte dalla legge.

Cervignano del Friuli, 20 febbraio 2012

F.to: dott. GIANCARLO SUITNER - notaio

L.S.